



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 1732

Adottata dal Direttore Generale in data 6 OTT. 2014

**OGGETTO: Presa d'atto Convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Brotzu e l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per Progetto di sviluppo delle attività in ambito della Neurochirurgia .**

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 10 OTT. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| IL Direttore Generale    | Dr. Antonio Garau       |
| Coadiuvato dal           |                         |
| DIRETTORE AMMINISTRATIVO | Dr. Attilio Murru       |
| DIRETTORE SANITARIO      | Dr. Remigio Carlo Puddu |

Su proposta della Direzione Generale.

**Premesso** che, con nota prot. n. 79 del 2014 a firma del Direttore del Dipartimento di Neuroscienze, del Direttore della SC di Neurochirurgia e del responsabile del Centro Parkinson della SC di Neurologia richiedono la stipula di una convenzione con l'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma di cui all'oggetto.

**Preso Atto** della nota con la quale il Direttore Sanitario esprime parere favorevole in relazione al rinnovo della convenzione di cui all'oggetto.

**Vista** la convenzione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

**Visto** il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario;

## DELIBERA

Di prendere atto della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Brotzu e l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per Progetto di sviluppo delle attività in ambito della Neurochirurgia.

**Il Direttore Amministrativo**

Dr. Attilio Murru

**Il Direttore Generale**

Dr. Antonio Garau

**Il Direttore Sanitario**

Dr. Remigio Carlo Puddu

**PIANO DI ATTIVITA' PER LA TERAPIA DI STIMOLAZIONE  
CEREBRALE PROFONDA (DBS) NEL MORBO DI PARKINSON (MP) E  
DEI DISTURBI DEL MOVIMENTO NELL'A.O.B. S. MICHELE**

Al Sig. Direttore Generale

SEDE

Al Sig. Direttore Dipartimento Neuroscienze

SEDE

PROT 79/14 DN

All'interno del Dipartimento di Neuroscienze, è attivo già da diversi anni un programma per la chirurgia funzionale con neurostimolazione cerebrale profonda (DBS) che offre un'alternativa terapeutica reversibile e non distruttiva nel trattamento della malattia di Parkinson e di altri severi disturbi del movimento nei casi in cui terapie farmacologiche abbiano fallito o siano controindicate.

In generale, le principali indicazioni della **stimolazione cerebrale** sono la Malattia di Parkinson idiopatica la Distonia ed il Tremore Essenziale. In base alla tipologia della malattia, del quadro clinico e della sua progressione il medico decide il bersaglio fisiologico dove posizionare gli elettrocateri. L'impianto viene eseguito con metodiche stereotassiche a cura dello specialista neurochirurgo mentre il neurologo è responsabile della selezione del paziente e dei successivi delicati controlli di follow-up.

Il nostro Dipartimento è l'unico Centro in Sardegna ad offrire tale tipo di opzione terapeutica e rappresenta l'insostituibile punto di riferimento regionale per i pazienti (circa il 5-10% del numero globale degli affetti) per i quali l'intervento di DBS costituisce un presidio fondamentale per il controllo di una sintomatologia altrimenti estremamente invalidante.

Durante i primi anni di tale complessa attività il nostro Dipartimento si è avvalso della consulenza della Struttura di Neurochirurgia Stereotassica e Funzionale dell'Ospedale Bambin Gesù di Roma .

Si richiede, nelle more che un giovane neurochirurgo in forza all'UO di NCH del ns

Dipartimento, completi il suo processo di formazione relativamente alle procedure di impianto degli elettrocatereteri, il rinnovo della convenzione con la Neurochirurgia dell'Ospedale Bambin Gesù per un periodo di ulteriori 12 mesi.

---

Cagliari, 5.5.14

Il Responsabile del Centro Parkinson SC Neurologia

**Dott. Giovanni Cossu**  
CENTRO DIAGNOSI E CURA  
MALATTIA DI PARKINSON E DISTURBI  
DEL MOVIMENTO  
*Dott. GIOVANNI COSSU*

Il Direttore SC Neurochirurgia

**Dott. Francesco Floris**  
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTTU  
DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE  
SEZIONE DI NEUROCHIRURGIA  
DIRETTORE: Dott. F. Floris

Il Direttore Dipartimento Neuroscienze

Dott. Maurizio Melis

**DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE**  
**AZIENDA OSPEDALIERA BROTTU**  
**DIRETTORE**  
**Dott. MAURIZIO MELIS**




---

Al Direttore Sanitario  
Dott. R. Puddu  
Sede

Oggetto: richiesta parere favorevole convenzione per la terapia di  
stimolazione cerebrale profonda nel morbo di Parkinson.

Si trasmette la richiesta allegata per parere conforme.

Distinti Saluti.

  
Dr. Remigio C. Puddu  
IL DIRETTORE SANITARIO  
AOB Brotzu

Il Responsabile Segreteria DG  
Dott. Giuliano Marras

  
AZIENDA  
G. BROTTU  
CAGLIARI



Roma, 5 settembre 2014  
prot. n. 655/SC/14

Raccomandata A/R

Spett.le  
Azienda Ospedaliera  
Brotzu  
Piazzale A. Ricchi, 1  
09134 Cagliari

*Responsabile Segreteria Generale  
Dott. Giuliano Marras*

OGGETTO: trasmissione dell'Accordo Quadro e della Convenzione Attuativa per l'attività *on site* del Dott. Carlo Efsio Marras.


Egregio Dott. Giuliano Marras,

trasmetto l'Accordo Quadro e la Convenzione Attuativa, corredata del relativo "Progetto di sviluppo", per l'attività *on site* del Dott. Carlo Efsio Marras presso la Vostra Azienda Ospedaliera, debitamente firmati dal nostro Presidente.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Servizio Spedalità

Dott. Stefano Calamelli



All. c.d.t.

CONVENZIONE ATTUATIVA  
DEL PROGETTO DI SVILUPPO DELLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DELLA  
NEUROCHIRURGIA PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU DI CAGLIARI

---

~~L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù~~ – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, con sede legale in Roma, Piazza S. Onofrio n. 4, zona extraterritoriale in base al Trattato del Laterano, Codice Fiscale 80403930581, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, Prof. Giuseppe Profiti, ove sopra domiciliato per la carica, parte anche denominata “Istituto”

E

L'Azienda Ospedaliera G. Brotzu, con sede legale in Cagliari, Piazzale A. Ricchi n. 1, Codice Fiscale 02315520920, in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante pro-tempore, Dott. Antonio Garau, ove sopra domiciliato per la carica, parte denominata anche “AOB”

PREMESSO

- A) che l'Istituto e l'AOB intendono attivare un rapporto di collaborazione e, a tal fine, hanno sottoscritto, contestualmente al presente atto, un Accordo Quadro finalizzato alla realizzazione di specifici programmi di collaborazione nell'ambito delle attività cliniche specialistiche, nonché di ricerca scientifica, didattica e formazione;
- B) che le Parti, in attuazione di quanto previsto nell'Accordo Quadro, hanno condiviso un programma di collaborazione che intendono realizzare mediante la presente convenzione attuativa;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

**ART. 1**

Con la presente convenzione le Parti intendono dare attuazione di Programma di Collaborazione nell'ambito della Neurochirurgia che, allegato alla presente convenzione sub lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale.

**ART. 2**

2.1 – Per le attività di cui al Progetto l'AOB corrisponderà all'Istituto un compenso per accesso pari a € 3.000,00 (Euro Tremila).

## PROGETTO DI SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ

---

### NELL'AMBITO DELLA NEUROCHIRURGIA PRESSO L'AO BROTZU DI CAGLIARI

---

La collaborazione tra l'Ospedale Pediatrico IRCCS Bambino Gesù di Roma (OPBG) e l'Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari (AOB) ha l'obiettivo di sviluppare importanti attività nel campo della neurochirurgia funzionale.

L'expertise chirurgico nella deep brain stimulation dell'OPBG permetterà infatti di trattare i pazienti sardi affetti da disturbi del movimento (malattia di Parkinson, distonia, tremore essenziale o secondario).

La possibilità di trattare questi pazienti presso l'AOB determinerà nel breve termine il contenimento dei costi legati al trasporto e all'assistenza chirurgica fuori Regione e un'opportunità terapeutica per tutti i pazienti della Regione Sardegna affetti dalle suddette patologie.

La collaborazione ha inoltre lo scopo di sviluppare in Sardegna un Centro per la Chirurgia dei disordini del movimento (già attivo nella fase diagnostica e terapeutica farmacologica) attraverso un'attività di training di neurochirurghi dedicati. In questo modo l'attività diagnostica e terapeutica farmacologica, già attiva presso l'AOB da più di dieci anni, potrà avvalersi di un nuovo strumento terapeutico e di un riferimento neurochirurgico che permetterà di completare il lavoro multidisciplinare che caratterizza questa complessa area specialistica.

Per tale motivo i medici del Bambino Gesù (dott. Carlo Efsio Marras) attraverso un programma che prevede lo svolgimento e formazione neurochirurgica riguardante tutte le fasi di pianificazione e trattamento dei disturbi del movimento permetteranno di trasferire presso l'Ospedale di Cagliari tutte le conoscenze necessarie per creare un Centro di riferimento Regionale di Chirurgia dei disordini del movimento.

ACCORDO QUADRO  
PER COLLABORAZIONE IN CAMPO ASSISTENZIALE  
NELL'AMBITO DELLA NEUROCHIRURGIA

TRA

---

~~L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere~~  
Scientifico, con sede legale in Roma, Piazza S. Onofrio n. 4, zona extraterritoriale in base  
al Trattato del Laterano, Codice Fiscale 80403930581, in persona del Presidente del  
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, Prof. Giuseppe Profiti,  
ove sopra domiciliato per la carica, parte anche denominata "Istituto"

E

L'Azienda Ospedaliera Brotzu, con sede legale in Cagliari, Piazzale A. Ricchi n. 1,  
Codice Fiscale 02315520920, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante  
pro-tempore, Dott. Antonio Garau, ove sopra domiciliato per la carica, parte anche  
denominata "AOB"

PREMESSO

- A) che l'Azienda Ospedaliera Brotzu opera costantemente perseguendo il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza prestata ai propri pazienti anche al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi regionali della razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale (SSR); del miglioramento dell'efficacia, efficienza ed economicità del SSR; della capacità del SSR di soddisfare pienamente la domanda del proprio bacino di utenza nonché dell'eccellenza e dello sviluppo dei servizi sanitari;
- B) che l'Istituto, riconosciuto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, ha tra i propri scopi istituzionali l'assistenza all'infanzia e svolge attività di ricerca, diagnosi, ricovero e cura nelle diverse specialità per soggetti in età pediatrica ed evolutiva. L'Istituto promuove altresì il continuo progresso nelle metodiche diagnostiche e nelle terapie per il raggiungimento di livelli scientifici e clinici sempre più elevati in una logica di umanizzazione conforme alla morale cristiana ed opera costantemente per la promozione e lo svolgimento di attività utili a diffondere, trasferire e valorizzare le conoscenze e le esperienze proprie attraverso collaborazioni con altri enti di ricerca, università, strutture sanitarie nazionali ed internazionali;
- C) che l'accordo tra il Governo Italiano e la Santa Sede, reso esecutivo dalla legge n. 187/1995, che regola i rapporti tra l'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù", appartenente alla Santa Sede, ed il SSN relativamente all'attività assistenziale, all'art. 7, prevede che l'Istituto, nel rispetto di quanto dettato dall'art. 4 comma 13 del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, possa stipulare convenzioni con



strutture sanitarie pubbliche o private per esigenze assistenziali di ricerca e di insegnamento nonché per la formazione degli operatori sanitari e degli specializzandi;

D) che entrambe le Parti:

- hanno già collaborato anche in cooperazione con altri Enti ed intendono attivare un rapporto di collaborazione negli ambiti dell'assistenza, della clinica, della didattica, della formazione e della consulenza e nell'ambito tecnico-scientifico;
- ritengono ora utile e opportuno istituzionalizzare la loro collaborazione attraverso la stipula di uno specifico Accordo Quadro finalizzato all'individuazione e al successivo sviluppo di programmi di collaborazione dedicati specificamente ai temi di comune interesse.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

tra le Parti come sopra rappresentate, si conviene quanto segue:

### **ART. 1**

#### **Obiettivi della collaborazione**

L'AOB e l'Istituto intendono realizzare specifici programmi di collaborazione al fine di sviluppare sinergie fra le rispettive competenze nell'ambito delle attività cliniche specialistiche, nonché di ricerca scientifica, didattica e formazione.

La partecipazione alla collaborazione avverrà utilizzando le strutture di entrambe le Parti, con modalità da definire attraverso la redazione della Convenzione di cui all'art. 3.

### **ART. 2**

#### **Programmazione**

Con la sottoscrizione del presente Accordo viene stabilito che le Parti si incontreranno periodicamente al fine di individuare i settori specifici sui quali concentrare la collaborazione e di articolare i programmi di collaborazione da svolgere congiuntamente, specificandone i contenuti comprensivi degli aspetti economici e, nei casi in cui si renda necessario, valorizzando anche l'apporto fornito da ognuna delle due parti.

### **ART. 3**

#### **Convenzione attuativa**

Per ogni Programma di collaborazione condiviso, le Parti provvederanno a formalizzare una specifica **Convenzione attuativa** che includerà la regolamentazione degli aspetti peculiari.

### **ART. 4**

#### **Gestione della convenzione attuativa**

Ai fini dell'attuazione della collaborazione oggetto del presente atto, e, nello specifico, dei singoli programmi di collaborazione, l'Istituto indica, sin da ora, nel Responsabile del Servizio Spedalità dell'Istituto, Dott. Stefano Calamelli, il proprio Referente, riservandosi di

individuare altro dirigente quale Referente del presente contratto per conto dell'Istituto nei confronti dell'AOB.

Per sua parte l'AOB indica nel Dott. Maurizio Melis il proprio Referente, riservandosi di individuare altro dirigente quale Referente del presente contratto per conto dell'AOB nei confronti dell'Istituto.

---

I Referenti sopra indicati daranno impulso al raccordo funzionale delle attività stabilite agli artt. 2 e 3.

Provvederanno inoltre a programmare incontri periodici per la verifica della realizzazione delle attività oggetto di convenzione attuativa.

#### **ART. 5**

##### **Garanzie**

5.1 - L'AOB metterà a disposizione dell'Istituto le attrezzature, il personale occorrente e quant'altro possa necessitare per lo svolgimento delle attività individuate dalle convenzioni attuative di cui all'art. 3.

Garantisce inoltre la piena conformità delle strutture e degli spazi che saranno posti a disposizione dell'Istituto nonché degli ambulatori e dei reparti operatori agli standard di sicurezza e di igiene ambientale, con particolare riguardo alla sussistenza di requisiti tecnici, impiantistici, tecnologico-strumentali ed igienico-ambientali.

5.2 - Le Parti garantiscono la piena sussistenza in capo alle rispettive risorse umane dei requisiti professionali richiesti dalla vigente disciplina del Servizio Sanitario; garantiscono inoltre che le risorse che saranno incaricate delle attività afferenti alla collaborazione oggetto della presente convenzione opereranno nel rispetto di tale disciplina, nonché delle direttive che saranno loro impartite al fine di realizzare gli obiettivi comuni.

#### **ART. 6**

##### **Copertura assicurativa**

Le Parti sin da ora stabiliscono che le attività che formeranno oggetto di una o più convenzioni attuative ex art. 3 del presente accordo, svolte dall'Istituto nelle strutture assistenziali dell'AOB dovranno rientrare nella copertura assicurativa sia per infortuni che per responsabilità civile di cui beneficiano i dipendenti dell'AOB stesso, non costituendo, quella svolta dai sanitari incaricati dall'Istituto, esercizio di attività libero-professionale. L'AOB solleva l'Istituto ed i sanitari dallo stesso incaricati da ogni e qualsiasi onere o adempimento al riguardo.

#### **ART. 7**

##### **Riservatezza e Privacy**

7.1 - Ciascuna delle Parti si impegna a osservare la massima riservatezza, a non divulgare, né utilizzare per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento della attività previste, le informazioni di carattere sanitario, scientifico, aziendale e più in

generale le informazioni di volta in volta qualificate confidenziali e/o riservate che siano state prodotte dall'altra parte nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo quadro.

Le Convenzioni attuative relative a progetti che dovessero comportare, per la loro attuazione, trattamenti di dati personali, ne regoleranno le modalità in conformità alla normativa vigente in materia di riservatezza di dati personali.

---

7.2 - Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti consentono reciprocamente l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione del presente atto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia di Privacy sulla tutela dei dati personali e, in particolare, del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

#### **ART. 8**

##### **Utilizzo del nome e annunci pubblici**

Nessuna delle Parti utilizzerà o registrerà in alcuna forma il nome dell'altra Parte, il logo, i simboli senza previo consenso scritto dell'altra Parte.

In nessuna circostanza le parti rilasceranno annunci pubblici, comunicati stampa o comunicazioni riguardanti il presente Accordo senza il consenso e l'accordo dell'altra Parte.

#### **ART. 9**

##### **Durata**

Il presente Accordo, salvo proroghe da concordare tra le Parti per iscritto, avrà una durata di un anno a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione.

Le Convenzioni attuative di cui all'art. 3 del presente accordo cesseranno i loro effetti a seguito della cessazione, per qualsivoglia causa, degli effetti del presente accordo, salvo diversa intesa eventualmente intervenuta e formalizzata tra le Parti.

#### **ART. 10**

##### **Varie**

- A. L'attività oggetto del presente accordo sarà svolta nel rispetto della disciplina generale che regola il Servizio Sanitario Nazionale e di quella dettata per gli IRCCS in generale, nonché di quella specificamente applicabile a ciascuna Parte.
- B. Assicurazioni. Le Parti manterranno ognuna le proprie polizze di assicurazione generale e per responsabilità professionale, come necessario per assicurare le Parti contro qualsiasi richiesta di risarcimento dei danni procurati in relazione alle loro responsabilità secondo quanto stabilito dal presente protocollo.

- C. Emendamenti. Il presente Protocollo potrà essere emendato solo con accordo scritto.
- D. Accordo di non-esclusiva. Nulla nel presente Protocollo impedirà a qualunque delle due Parti di stipulare contratti con altre Parti aventi ad oggetto gli stessi servizi o servizi simili rispetto a quelli contemplati nel presente Protocollo.
- 

Per l'AZIENDA OSPEDALIERA  
BROTZU DI CAGLIARI

Il Direttore Generale

Dott. Antonio Garau




AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"  
DIREZIONE  
GENERALE

Cagliari, li 29/07/2014

Per l'OSPEDALE PEDIATRICO  
BAMBINO GESU' - IRCCS

Il Presidente  
del Consiglio di Amministrazione

Prof. Giuseppe Profiti



Roma, li 29/07/2014